



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 2020 n. 8

concernente

“Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

sulla copertura finanziaria e amministrativa (articolo 23 L.P. 8 luglio 1996, n. 4, e articolo 92, comma 3, regolamento interno)

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e contenuti della legge

- Non genera impatto finanziario. Non genera impatto organizzativo.

Art. 2 - Definizioni

- Non genera impatto finanziario. Non genera impatto organizzativo.

Capo II - Disposizioni in materia di promozione territoriale

Art. 3 - La promozione territoriale del Trentino

- L'articolo non ha impatto finanziario in quanto, con particolare riferimento al comma 2, riconosce alla Provincia la possibilità di declinare le linee guida per l'adozione di un marchio territoriale.
- Genera impatto organizzativo in quanto la Struttura provinciale competente in materia dovrà predisporre apposito regolamento di esecuzione il quale dovrà individuare, tra l'altro, le modalità di gestione attribuite alla Società cui sono affidati la promozione territoriale e il marketing turistico trentino.

Capo III - Finalità e funzioni del sistema del marketing turistico

Art. 4 - Finalità

- Non genera impatto finanziario. Non genera impatto organizzativo.

Art. 5 - L'articolazione del sistema di marketing turistico trentino

- Non genera impatto finanziario.

- Genera impatto organizzativo in quanto la Provincia dovrà predisporre eventuale apposito regolamento per la ridefinizione degli ambiti.

Art.6 - Programmazione e coordinamento delle attività

- Non genera impatto finanziario.
- Genera impatto organizzativo in quanto la Provincia dovrà orientare l'intero sistema affinché le attività dello stesso siano coerenti con il metodo della programmazione e conformi alle indicazioni contenute negli strumenti previsti dalla legge sulla programmazione provinciale.

Art. 7 - Attività delle Aziende per il Turismo

- Non genera impatto finanziario.
- Genera impatto organizzativo indiretto a livello di monitoraggio e verifica delle attività poste in essere dalle Aziende per il Turismo.

Art. 8 - Attività delle Agenzie

- Non genera impatto finanziario. Non genera impatto organizzativo.

Art. 9 - Attività della Società

- Non genera impatto finanziario.
- Genera impatto organizzativo indiretto a livello di monitoraggio e verifica delle attività poste in essere dalla Società.

Art. 10 - Ruolo della Provincia autonoma di Trento

- Non genera impatto finanziario.
- Genera impatto organizzativo in quanto la Provincia dovrà porre in essere tutte le necessarie azioni, anche informative e di coordinamento nei confronti dei soggetti del nuovo sistema del marketing turistico trentino.

Art. 11 - Formazione, sviluppo e supporto specialistico in materia di turismo

- Con riferimento al comma 1, non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale, in quanto trattasi di interventi già previsti dall'attuale norma (articolo 5 ter della LP 11/6/2002, n. 8). Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui al predetto articolo 5 (che viene abrogato dall'articolo 23 della presente legge) sulla missione 7 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), capitolo 157510-003.
- Il comma 2 non ha impatto finanziario, in quanto agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della norma provvedono gli enti strumentali con il proprio bilancio.
- Genera impatto organizzativo in quanto la Provincia oltre a proseguire nella gestione delle attività di alta formazione in ambito turistico, per il tramite della propria società di sistema TSM – Trentino School of Management, dovrà promuovere e coordinare nuove attività formative destinate agli operatori del settore turistico.

Capo IV - Sistema del marketing turistico

Art. 12 - Coinvolgimento delle APT

- Per quanto riguarda l'impatto finanziario si rinvia a quanto descritto per l'articolo 16.
- Genera impatto organizzativo in quanto la Provincia, oltre a verificare i requisiti previsti in capo alle nuove APT, dovrà stabilire le modalità di calcolo e le eccezioni relative al vincolo di bilancio previsto da questo articolo.

Art. 13 - Agenzie territoriali d'Area

- Non genera impatto finanziario. Non genera impatto organizzativo.

Art. 14 - Società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino

- Non genera impatto finanziario in quanto con l'articolo in esame si ridefinisce quanto già disposto dall'articolo 6 della LP 8/2002. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui al predetto articolo 6 (che viene abrogato dall'articolo 23 della presente legge) sulla missione 7 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), capitoli 615500-615510 e sulla missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), capitolo 615520 (art. 001 e 002).
- Genera impatto organizzativo in quanto dovranno essere ridefiniti gli strumenti che regolano i rapporti tra le parti.

Capo V – Risorse

Art. 15 - Imposta provinciale di soggiorno

- I nuovi criteri per la definizione dell'imposta prevista dall'articolo in esame non comportano una riduzione delle entrate, in quanto sulla base delle stime effettuate dovrebbero generare un ulteriore aumento del gettito.
- Per quanto riguarda il comma 7, non comporta impatto finanziario in termini di spese in quanto ripropone quanto previsto dall'attuale disciplina (articolo 16 bis della LP 8/2002). Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui al predetto articolo 16 bis (che viene abrogato dall'articolo 23 della presente legge) sulla missione 7 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), capitolo 615545. Qualora si realizzasse un maggior gettito rispetto a quanto già previsto si provvederà ad autorizzare la relativa spesa dandone copertura con le maggiori entrate.
- Comporta impatto organizzativo in quanto la Provincia deve predisporre il regolamento di esecuzione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 16 - Finanziamento del sistema di marketing turistico

- Il comma 1, che prevede il finanziamento del sistema di marketing turistico attraverso il gettito dell'imposta di soggiorno, non comporta maggiori oneri in quanto alla copertura degli stessi si provvede con gli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui al predetto articolo 16 bis (che viene abrogato dall'articolo 23 della presente legge) sulla missione 7 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), capitolo 615545. Qualora si realizzasse un maggior gettito rispetto a quanto già previsto, si provvederà ad autorizzare la relativa spesa dandone copertura con le maggiori entrate.
- Il comma 3 non comporta maggiori spese per il bilancio provinciale, in quanto alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati per i fini degli articoli 9 della LP 8/2002 (che viene abrogato dall'articolo 23 della presente legge) sulla missione 7 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), capitoli 615540 e 615550.
- Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 provvedono i Comuni e le altre pubbliche Amministrazioni con i rispettivi bilanci.
- Dall'applicazione dei restanti commi non derivano maggiori spese per il bilancio provinciale.
- Comporta impatto organizzativo in quanto la Provincia deve predisporre i criteri attuativi per definire le modalità di finanziamento del sistema.

Capo VI - Strumenti di sistema

Art. 17 - Associazioni pro loco

- Non genera impatto finanziario. Non comporta impatto organizzativo

Art. 18 - Elenco e finanziamento delle Associazioni pro loco

- Non comporta maggiori spese per il bilancio provinciale, in quanto alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati per i fini degli articoli 12 sexies della LP 8/2002 (che viene abrogato dall'articolo 23 della presente legge) sulla missione 7 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), capitolo 615540.
- Comporta impatto organizzativo in quanto la Provincia deve predisporre il regolamento di esecuzione per definire i soggetti che possono accedere al finanziamento nonché la deliberazione per definire le tipologie di iniziative finanziabili.

Art. 19 - Federazione trentina delle associazioni pro loco

- Non comporta maggiori spese per il bilancio provinciale, in quanto alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati per i fini degli articoli 12 quinquies della LP 8/2002 (che viene abrogato dall'articolo 23 della presente legge) sulla missione 7 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), capitolo 615540.
- Comporta impatto organizzativo in quanto la Provincia deve predisporre i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi nonché ridefinire la convenzione con la federazione per controllo da parte della stessa sull'attività delle pro loco

Art. 20 – Strada del gusto trentino

- Il comma 6 dell'articolo 20 comporta un eventuale impatto finanziario a carico della Provincia che non è al momento quantificabile dovendosi prima attendere l'entrata in vigore del provvedimento attuativo previsto al comma 8 del medesimo articolo. Va peraltro precisato che l'impatto finanziario potrà essere compensato dall'abrogazione o dalle modifiche della precedente normativa in materia di agricoltura che regolava il fenomeno delle strade (capo III e articoli da 13 a 22 della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001, art. 3 della l.p. 6 maggio 2016, n. 6, art. 48 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003, art. 1 della l.p. 6 maggio 2016, n. 6 e modifica l'art. 19 della l.p. 17 giugno 2010, n. 14) che prevedevano a favore delle stesse parti interessate anche agevolazioni economiche.
- Comporta impatto organizzativo in quanto la Provincia deve predisporre i criteri di riconoscimento della strada, i criteri e le modalità di finanziamento del comitato di gestione della strada nonché le forme di raccordo della strada con il sistema della promozione turistica provinciale.

Art. 21 - Strumenti a supporto dell'analisi del fenomeno turistico

- I commi 1 e 3 del presente articolo non comportano alcun impatto finanziario.
- Il comma 2 non comporta maggiori spese per il bilancio provinciale, in quanto alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati per i fini dell'articolo 6 quater della LP 8/2002 (che viene abrogato dall'articolo 23 della presente legge) sulla missione 7 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), capitolo 615500.
- Comporta impatto organizzativo sia nell'organizzazione dell'attività di lettura dei dati a supporto della strategia, che nell'attività di coordinamento e supervisione delle attività legate all'innovazione digitale e tecnologica.

Art. 22 - Forme di collaborazione e concertazione

- L'articolo non comporta impatto finanziario.
- Comporta impatto organizzativo legato alla gestione e funzionamento delle forme di collaborazione e concertazione individuate nell'articolo.

Capo VII - Abrogazioni, disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Art. 23 - Regolamento di esecuzione della legge

- L'articolo non comporta impatto finanziario.
- Comporta impatto organizzativo nella definizione, approvazione e applicazione del nuovo regolamento.

Art. 24 – Disposizioni finali

- L'articolo non comporta impatto finanziario. Non comporta impatto organizzativo

Art. 25 – Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

- L'articolo non comporta impatto finanziario. Non comporta impatto organizzativo

Art. 26 – Disposizioni transitorie

- Il comma 2 del presente articolo non comporta impatto finanziario, in quanto l'onere derivante dall'eventuale assegnazione alle strutture provinciali di personale messo a disposizione delle APT rientra nei limiti di spesa di personale fissati ai sensi dell'articolo 63 della LP 7/1997. Agli oneri relativi al personale che sarà collocato presso altri enti del sistema territoriale integrato, provvedono gli enti medesimi con il proprio bilancio.
- I restanti commi del presente articolo non comportano impatto finanziario. Comporta impatto organizzativo in quanto la Provincia deve gestire la riassegnazione alle strutture provinciali del personale attualmente messo a disposizione delle APT.

Art. 27 – Disposizioni transitorie per il finanziamento delle APT a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

- Il comma 1 dell'articolo sospende l'efficacia degli articoli che prevedono le modalità di finanziamento fondate sull'imposta di soggiorno; la lettura combinata del comma 1 con il comma 2 sospende per l'anno 2020 e per l'anno 2021 il meccanismo ordinario di finanziamento ai soggetti del sistema del marketing turistico e della promozione territoriale che trova nell'imposta di soggiorno la fonte, dal momento che quel gettito è soggetto agli effetti della pandemia da COVID-19 che non possono essere quantificati. Le APT saranno quindi finanziate da risorse del bilancio provinciale in maniera predeterminata e fissa, mentre il gettito dell'imposta di soggiorno, di difficile quantificazione, costituisce un'entrata per la Provincia.
- Comporta impatto organizzativo in quanto la Provincia deve definire gli stanziamenti e predisporre i criteri e le modalità di assegnazione degli stessi.

Art. 28 – Disposizioni finanziarie

- L'articolo non comporta impatto finanziario. Non comporta impatto organizzativo.

Art. 29 Disposizioni in materia di contratti pubblici

- L'articolo non comporta impatto finanziario. Non comporta impatto organizzativo.